



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 31.12.1998
COM(1998) 732 def.

98/0353 (CNB)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri
che adottano l'euro**

(presentata dalla Commissione)

**Proposta di regolamento (CE) del Consiglio
sui tassi di conversione tra l'euro e le monete
degli Stati membri che adottano l'euro**

RELAZIONE

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'euro sostituirà le attuali monete di Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia.

Tale sostituzione presuppone l'adozione dei tassi ai quali l'euro sostituirà le monete nazionali ed in base ai quali l'euro verrà diviso, durante il periodo transitorio, in unità monetarie nazionali.

I. Considerazioni generali

L'articolo 109 L, paragrafo 4, del trattato prevede che alla data di inizio della terza fase il Consiglio adotti i tassi di conversione deliberando all'unanimità degli Stati membri, senza deroga, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE.

In due comunicati del 3 maggio e del 26 settembre 1998, i ministri degli Stati membri che adottano l'euro come loro moneta unica, i governatori delle banche centrali degli stessi Stati membri nonché rispettivamente l'Istituto monetario europeo e la Banca centrale europea hanno annunciato le modalità secondo le quali i tassi di conversione saranno determinati ed adottati in data 31 dicembre 1998. In particolare essi hanno reso noto che:

“Il 31 dicembre 1998, con la normale procedura di concertazione delle banche centrali ed in linea con le procedure vigenti... la Commissione calolerà i tassi di cambio definitivi dell'ecu per le monete partecipanti. La Commissione proporrà tali tassi affinché vengano adottati dal Consiglio come tassi irrevocabili di conversione per l'euro.”

Tale procedura garantirà, in ossequio all'articolo 109 L, paragrafo 4, del trattato, che l'adozione dei tassi di conversione non modifichi di per sé il valore esterno dell'ecu.

Onde aumentare la certezza giuridica e la chiarezza per gli operatori commerciali e rendere più celere il procedimento nel pomeriggio del 31 dicembre 1998, la Commissione ha adottato la propria proposta di regolamento del Consiglio, senza i tassi di conversione, già il 9 dicembre 1998.

I tassi ufficiali di cambio - relativi all'ecu- delle monete degli Stati membri che adottano l'euro, sono stati calcolati dalla Commissione il 31 dicembre 1998 con la procedura consueta. La Commissione comunica tali tassi al Consiglio, al Parlamento europeo ed alla Banca centrale europea proponendoli come tassi di conversione fissati irrevocabilmente.

II. Commento degli articoli

Articolo 1

Tale articolo indica i tassi di conversione ai sensi dell'articolo 1, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro¹.

Insieme agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, i tassi di conversione costituiscono il nesso di continuità tra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri partecipanti.

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, i tassi di conversione determinano altresì il modo in cui l'euro sarà diviso in unità monetarie nazionali durante il periodo transitorio, ossia dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001.

A norma del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro², i tassi di conversione si compongono di sei cifre significative; essi sono adottati con riferimento ad un euro espresso in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri.

Articolo 2

Tale articolo garantisce che il regolamento si applichi dall'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria, ossia dalle ore 0.00, ora locale, del 1° gennaio 1999. Il regolamento (CE) 974/98 del Consiglio si applicherà a decorrere dallo stesso momento.

¹ GU n. L 139, dell'11.5.1998, p. 1

² GU n. L 162, del 19.6.1997, p. 1

**Proposta di regolamento (CE) del Consiglio
sui tassi di conversione tra l'euro e le monete
degli Stati membri che adottano l'euro**

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea,

- (1) considerando che a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 4, del trattato, la terza fase dell'Unione economica e monetaria avrà inizio il 1° gennaio 1999; che il Consiglio riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo ha confermato, il 3 maggio 1998, che Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica in data 1° gennaio 1999¹;
- (2) considerando che a partire dal 1° gennaio 1999 l'euro sarà la moneta degli Stati membri partecipanti, in conformità al regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998²; che l'introduzione dell'euro presuppone l'adozione dei tassi di conversione ai quali l'euro sostituirà le monete nazionali ed in base ai quali l'euro sarà diviso in unità monetarie nazionali; che i tassi di conversione indicati nell'articolo 1 sono quelli definiti nell'articolo 1, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio;

¹ GU n. L 139 dell'11.5.1998, p. 30

² GU n. L 139, dell'11.5.1998, p. 1

- (3) considerando che a norma del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni sull'introduzione dell'euro³, ogni riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu; che l'articolo 109 L, paragrafo 4, seconda frase, stabilisce che l'adozione dei tassi di conversione non deve di per sé modificare il valore esterno dell'ecu; che ciò viene garantito adottando, come tassi di conversione, i tassi di cambio delle monete degli Stati membri rispetto all'ecu determinati dalla Commissione il 31 dicembre 1998, in base alla procedura consueta per il calcolo dei tassi ufficiali giornalieri relativi all'ecu;
- (4) considerando che i ministri degli Stati membri che adottano l'euro come loro moneta unica, i governatori delle banche centrali degli stessi Stati membri, la Commissione e l'Istituto monetario europeo/la Banca centrale europea hanno emesso, il 3 maggio 1998⁴ ed il 26 settembre 1998, due comunicati sulla determinazione e sull'adozione dei tassi di conversione fissati irrevocabilmente per l'euro;
- (5) considerando che il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio stabilisce che i tassi di conversione sono adottati con riferimento ad un euro espresso in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri partecipanti; che, per garantire un alto grado di precisione, tali tassi saranno formati da sei cifre significative e non verranno definiti tassi inversi o bilaterali tra le monete degli Stati membri partecipanti;

³ GU n. L 162, del 19.6.1997, p. 1

⁴ GU n. C 160, del 27.5.1998, p. 1

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

I tassi di conversione fissati irrevocabilmente tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro sono i seguenti:

1 euro =	40,3399	franchi belgi
=	1,95583	marchi tedeschi
=	166,386	pesete spagnole
=	6,55957	franchi francesi
=	0,787564	sterline irlandesi
=	1936,27	lire italiane
=	40,3399	franchi lussemburghesi
=	2,20371	fiorini olandesi
=	13,7603	scellini austriaci
=	200,482	escudi portoghesi
=	5,94573	marchi finlandesi

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(98) 732 def.

DOCUMENTI

IT

09 10 01 06

N. di catalogo : CB-CO-98-763-IT-C

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo